



REPUBBLI CA I TALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto dal [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, n. 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. [REDACTED], resa tra le parti, concernente il diniego di riconoscimento della dipendenza della patologia [REDACTED] [REDACTED] da causa di servizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il Cons. Luca Lamberti e udito per la parte appellante l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso avanti il T.a.r. per l'Emilia – Romagna l'odierno appellante, luogotenente dell'Arma dei carabinieri che aveva preso parte alla missione internazionale "SFOR" in Bosnia dal [REDACTED] quale "addetto all'aliquota informativa dell'unità di manovra del reggimento MSU", ha impugnato il provvedimento recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità [REDACTED], diagnosticata nel [REDACTED] ed il contestuale diniego della concessione dell'equo indennizzo.

1.1. L'interessato ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e l'accertamento giurisdizionale della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, con conseguente diritto a percepire i relativi benefici economici.

1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti l'interessato ha, poi, impugnato il successivo provvedimento dell'Amministrazione confermativo del gravato diniego, emesso a seguito di un rinnovato parere negativo del Comitato di verifica.

1.3. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso sulla base degli esiti di una verifica, affidata ad un docente dell'ateneo bolognese, che ha escluso, allo stato delle conoscenze scientifiche, la predicabilità di un nesso di causalità fra esposizione all'uranio impoverito ("*Depleted Uranium*", di seguito DU) e neoplasie.

2. L'interessato ha interposto appello.

2.1. Le intime Amministrazioni non si sono costituite, nonostante la ritualità della notifica, effettuata a mani presso l'Avvocatura generale dello Stato.

2.2. Il ricorso è stato discusso ed introitato per la decisione alla pubblica udienza

del [REDACTED]

3. Il Collegio osserva che il primo parere del Comitato di verifica, emesso in data 2 [REDACTED], recita come segue: *“non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese, benché impegnative, disagi e strapazzi di tale intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto anche della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”*.

3.1. Il successivo parere, emesso in data [REDACTED], si limita a sostenere che *“nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso”*.

3.2. Come noto, nel sistema delineato dal d.p.r. n. 461 del 2001 l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al parere del Comitato, salva la sola facoltà di chiederne il riesame, nella specie esercitata, sia pure su impulso dell’interessato.

3.3. Orbene, nella vicenda *de qua* il Comitato ha formulato una valutazione afflitta da un evidente difetto di istruttoria e, quindi, di motivazione, la cui illegittimità si ripercuote, a valle, sul provvedimento di diniego disposto dall’Amministrazione.

3.4. Ciò, invero, al lume delle seguenti considerazioni:

- l’appellante, durante la missione in Bosnia, consta avere svolto attività operativa “sul campo”, oltretutto connotata da condizioni di vita particolarmente dure;
- l’appellante, in tal modo, è stato continuamente esposto agli agenti potenzialmente patogeni presenti sul terreno;
- le aree ove l’appellante ha operato erano state, pochi anni prima, soggette a massicci bombardamenti da parte della NATO, condotti anche con munizionamento DU;
- l’appellante non consta aver ricevuto in dotazione dispositivi di protezione individuale;

- l'appellante, parimenti, non consta aver ricevuto istruzioni e direttive circa il modo di comportarsi al fine di ridurre il potenziale rischio di contaminazione, certo non implausibile stante la condizione dei luoghi;
- l'appellante, prima dell'espletamento della missione, è stato sottoposto ad una massiccia profilassi vaccinale, che può averne indebolito le difese immunitarie;
- l'appellante, all'epoca dei fatti, era giovane (██████i);
- l'appellante appartiene ad un Reparto scelto dell'Arma dei carabinieri (il ROS) e, pertanto, ha con ogni ragionevolezza una struttura fisica priva di debolezze congenite o, comunque, tali da poter rappresentare una possibile concausa della patologia.

3.5. Alla luce di tali considerazioni, il Comitato avrebbe dovuto attendere ad una puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato dall'appellante e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia.

3.6. Vi è stato, dunque, un approfondimento istruttorio assolutamente carente e, quindi, una motivazione sostanzialmente apodittica.

4. Per le esposte ragioni, pertanto, l'appello va accolto quanto alla domanda demolitoria.

5. La riserva amministrativa in ordine alle valutazioni inerenti al riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, invece, impedisce, allo stato, di scrutinare favorevolmente l'ulteriore domanda di accertamento della spettanza delle relative provvidenze economiche.

5.1. Il Collegio, peraltro, osserva che la potestà tecnico-discrezionale di cui l'Amministrazione gode *in subiecta materia* è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa *tout court* – a valutare un evento passato, concluso e determinato.

5.2. Pertanto, in esito alla presente sentenza il Comitato dovrà rivalutare, una volta per tutte, l'istanza dell'appellante, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato.

5.3. Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà altresì considerare gli esiti delle indagini nanodiagnostiche fatte svolgere dall'appellante in data 6 [redacted] che hanno rilevato, in un frammento di tessuto, “*molteplici corpi estranei [composti da metalli pesanti] micro - e nanodimensionati ... di dimensione molto ridotta, anche nanometrica, e finemente intrappolati [redacted]*”: queste particelle, chimicamente tossiche, non biocompatibili né biodegradabili, sono evidentemente di origine non fisiologica e possono aver innescato reazioni biologiche poi confluite nella patologia *de qua*.

6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Le spese della verifica disposta in prime cure vengono poste interamente a carico solidale delle resistenti Amministrazioni, con diritto di rivalsa dell'appellante per le somme eventualmente da lui già corrisposte a tale titolo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna le resistenti Amministrazioni, in solido fra loro, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Condanna le resistenti Amministrazioni, in solido fra loro, al pagamento delle spese della verifica disposta in primo grado, con diritto di rivalsa dell'appellante per le somme eventualmente da lui già corrisposte a tale titolo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Lamberti

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.